I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3513/86 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca originari della Svezia (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo, in forma di scambio di lettere, è stato approvato con la decisione del Consiglio del 15 settembre 1986;

considerando che il suddetto accordo prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per taluni prodotti della pesca, originari della Svezia; che è necessario pertanto aprire i contingenti tariffari in questione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le importazioni dei tassi previsti per detti contingenti fino al loro esaurimento; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Svezia durante un periodo di riferimento rappresentativo, e dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono state le seguenti:

(in tonnellate)

Stati membri	03.01 B I h) 1 03.01 B I ij) 1 03.01 B I k) 1			03.01 B II a)			16.04 A II			16.04 C II			16.04 G II			16.05 B		
	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985	1983	1984	1985
Benelux	91	81	189	32	7	24	0	0	0	9	11	10	57	75	66	0	0	17
Danimarca	14637	23280	20288	173	222	392	0	1	19	92	60	30	51	78	58	21	8	0
Germania	116	152	413	125	113	128	0	38	6	190	177	64	30	26	34	20	13	9
Grecia	0	0	0	0	0	0	0	20	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Spagna	2411	3001	2021	743	997	985	2	3	5	9	6	0	1	2	3	1	1	1
Francia	240	273	158	36	42	24	0	33	23	1	1	1	0	1	1	44	37	3
Irlanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Italia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	41	62
Portogallo	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
Regno Unito	230	502	516	0	0	0	0	1	0	15	10	9	5	3	2	1	0	12
	17726	27326	23585	1109	1381	1553	2	96	60	316	265	114	144	185	164	139	104	104

considerando che, negli anni presi in considerazione, i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti ; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni ; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune ;

considerando che, tenendo presente questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale ai contingenti tariffari si situano approssimativamente sui seguenti valori :

(in tonnellate)

Stati membri	03.01 B I h) 1 03.01 B I ij) 1 03.01 B I k) 1	ex 03.01 B II a)	16.04 A II	16.04 C II	16.04 G II	ex 16.05 B
Benelux	0,38	1,57	—	3,44	40,12	—
Danimarca	84,16	15,86	1,02	26,16	39,22	11,93
Germania	0,59	9,56	38,77	63,18	17,02	13,58
Grecia	—	—	20,41	—	—	0,41
Spagna	12,01	69,88	5,10	2,58	0,91	0,82
Francia	1,14	3,13	33,67	0,34	0,30	33,33
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	0,01	—	—	—	—	37,46
Portogallo	0,08	—	—	—	—	2,06
Regno Unito	1,63	—	1,02	4,30	2,43	0,41

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale, nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 60 % e all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti sotto indicati originari della Svezia sono sospesi ai livelli e nel limite di contingenti tariffari comunitari indicati a lato :

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume contingentale (in tonnellate)	Dazio contingentale (%)
	03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :		
		B. di mare :		
		I. interi, decapitati o in pezzi :		
		h) Merluzzi (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac) :		
		1. freschi o refrigerati		
09.0601		ij) Merluzzi carbonari (Pollachius virens) :	3 500	0
		1. freschi o refrigerati		
		k) Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) :		
		1. freschi o refrigerati		
		II. Filetti :		
		ex a) freschi o refrigerati :		
09.0603		— di merluzzi	1 500	0
	16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei :		
		A. Caviale e succedanei del caviale :		
09.0605		II. altri	60	0
		C. Aringhe :		
09.0607		II. altri	250	0
		G. altre :		
09.0609		II. non nominate	200	0
	16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati :		
		ex B. altri :		
09.0611		— Gamberetti, decorticati, congelati o non congelati, ad eccezione dei gamberetti del genere Crangon spp.	120	7,5

2. Nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi indicati nella seguente tabella :

(in %)

Numero della tariffa doganale comune	Spagna	Portogallo
03.01 B I h) 1	0	0
03.01 B I ij) 1	0	0
03.01 B I k) 1	0	0
ex 03.01 B II a	0	0
16.04 A II	10,4	22,5
16.04 C II	10,4	22,5
16.04 G II	10,4	22,5
ex 16.05 B	6,5	24,4

3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie di prodotti considerati.

4. Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo concluso tra la Comunità economica europea e la Svezia.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascun contingente è ripartita tra alcuni Stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1987, ammontano ai quantitativi indicati in appresso :

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(in tonnellate)

Stati membri	03.01 B I h) 1 03.01 B I ij) 1 03.01 B I k) 1	ex 03.01 B II a)	16.04 A II	16.04 C II	16.04 G II	ex 16.05 B
Benelux	8	19	—	7	64	—
Danimarca	1 767	190	1	52	63	11
Germania	12	115	18	126	27	12
Grecia	—	—	10	—	1	1
Spagna	252	838	2	5	1	1
Francia	24	38	16	1	1	30
Italia	1	—	—	—	—	35
Portogallo	2	—	—	—	—	2
Regno Unito	34	—	1	9	4	4
	2 100	1 200	48	200	160	96

3. La seconda parte di ogni contingente e cioè rispettivamente :

— per la sottovoce 03.01 B I h) 1, 03.01 B I ij) 1 e 03.01 B I k) 1 : 1 400 tonnellate,

— per la sottovoce ex 03.01 B II a) : 300 tonnellate,

— per la sottovoce ex 16.04 A II : 12 tonnellate,

— per la sottovoce ex 16.04 C II : 50 tonnellate,

— per la sottovoce ex 16.04 G II : 40 tonnellate e,

— per la sottovoce ex 16.05 B : 24 tonnellate,

costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento di ciascuna riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1987, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri, conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari della Svezia e presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAWSON